

n. 11349/2019 R.G.



**TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott.ssa Elisabetta Meyer	Giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D.Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. R.G. 11349/2019, promosso da:

, nato il 01.12.1989, a Kaolack (Senegal), **codice CUI 05G0Q9A**, elettivamente domiciliato in Gallarate (VA), via G.B. Trombini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Daniela Vigliotti del Foro di Busto Arsizio che lo rappresenta e difende, come da procura in atti

-ricorrente-

**contro**

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* – **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – Sezione di Monza e della Brianza**

-resistente -

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

**Oggetto:** ricorso ex artt. 35 e ss. D.Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione Internazionale

**IN FATTO**

**§ Svolgimento del procedimento.**

Con ricorso ex art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008, depositato telematicamente il giorno 17.01.2019, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al

Pubblico Ministero in sede, DIOUF Babacar ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale di Monza il 19.12.2018 e notificato in data 04.01.2019.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell’opposizione dal comma 2 dell’art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito, nonostante la regolarità della comunicazione della cancelleria; la Commissione Territoriale, in data 11.04.2023, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8 D.Lgs. 25/2008) ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni, nonostante la regolare comunicazione effettuata dalla cancelleria.

In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, il Giudice con decreto del 01.07.2022 ha fissato udienza di comparizione delle parti ex art. 35 *bis* comma 11 D.Lgs. 25/2008 per il giorno 20.09.2022, invitando contestualmente la difesa, nel caso in cui fossero stati prodotti ulteriori documenti, a predisporre l’indice e una nota di accompagnamento esplicativa della natura del documento e della sua finalità probatoria.

In data 09.09.2022, la difesa ha depositato nota autorizzata ed esplicativa dell’elevato livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunta dal ricorrente in Italia, nonché la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa dal COA di Milano, in data 31.01.2019, in favore del ricorrente (delibera N. 2019/621).

All’udienza del 20.09.2022, è comparso il difensore del ricorrente, che ha dichiarato che il ricorrente era assente in quanto, come comunicatole poco prima dell’udienza, era impegnato nell’attività lavorativa di bracciante nei campi del sud Italia e non aveva risorse economiche sufficienti per acquistare un biglietto del treno o dell’autobus. Alla luce di tale elemento fattuale del tutto nuovo e mai evidenziato nel corso del giudizio, stante la sua rilevanza ai fini della decisione, il giudice istruttore ha invitato la difesa a verificare con il proprio assistito l’intento di sottoporsi all’audizione giudiziale su tale circostanza e ha rinviato all’udienza del 17.10.2022.

All’udienza del 17.10.2022, è comparso il ricorrente personalmente insieme al difensore. Nessuno è comparso per parte resistente. Il ricorrente, parlando in modo elementare la lingua italiana, ha dichiarato di voler sostenere l’audizione alla successiva udienza, benché in quel periodo stava lavorando a Foggia, vicino a Borgo Mezzanone, nei campi in qualità di bracciante. A questo punto, la difesa ha insistito per l’audizione del ricorrente e il Giudice ha fissato per lo svolgimento della stessa l’udienza del 13.12.2022.

All’udienza del 13.12.2022, nel corso dell’audizione, il ricorrente ha ripercorso la sua infanzia vissuta per nove anni in una madrasa, dove ha subito torture. Inoltre, egli ha rievocato i contrasti religiosi con il padre, posti a fondamento dell’espatrio, ha ribadito il suo timore in caso di rimpatrio, ha precisato di lavorare come bracciante in un campo di olive e vegetali fuori Foggia e di vivere in una baracca insieme ad altre persone senza luce né acqua calda, offrendo numerosi dettagli sulle sue condizioni lavorative e abitative. Da

ultimo, il ricorrente ha dichiarato di lavorare per molte ore settimanali al giorno e di aver lavorato, in passato, per un anno in assenza di un regolare contratto.

Il difensore alla luce di quanto esposto dal ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso anche in forza dello sfruttamento lavorativo emerso nel corso del giudizio; ha altresì formulato istanza di liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

In data 14.12.2022, tenuto conto che dalla audizione del ricorrente era emersa una ipotesi di sfruttamento lavorativo del ricorrente, il Giudice ha fissato nuova udienza per il giorno 16.12.2022 per acquisire, in applicazione del Protocollo siglato dal Tribunale, tra gli altri, con gli enti anti-tratta, il consenso del ricorrente, necessario per avviare la procedura di *referral*.

Acquisito in tal sede il consenso del ricorrente, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'audizione e a seguito del consenso prestato dal ricorrente, il Tribunale ha attivato la procedura prevista dall'art. 7 del Protocollo operativo sulla tratta degli esseri umani/ esseri umani sfruttati anche da un punto di vista lavorativo e ha fissato nuova udienza per il giorno 17.04.2023 per verificare, ai sensi della medesima norma, l'esito del percorso di *referral* intrapreso dal ricorrente, nonché il deposito della correlata relazione dell'ente anti-tratta.

In data 21.12.2022, la difesa ha depositato la comunicazione di assunzione come "bracciante agricolo" presso la "Società Cooperativa Agricola Agriverde", con sede in via Paolo VI n. 17, Torremaggiore (FG) e le già menzionate buste paga relative a tale attività lavorativa (documentazione dalla quale sono emersi ulteriori elementi a supporto dello sfruttamento lavorativo, come di seguito evidenziato).

In data 14.04.2023, la difesa ha depositato ulteriore documentazione attestante il mutamento della attività lavorativa da parte del ricorrente.

All'udienza del 17.04.2023, è stata disposta dal giudice l'acquisizione dall'ente antitratta di una relazione sui colloqui effettuati con il ricorrente e l'esito della procedura di *referral*; la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi alla documentazione in precedenza depositata e alla nota di deposito del 14.04.2023, nonché per la liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio. Concessi i termini richiesti, in data 16.05.2023, la difesa ha depositato le ultime buste paga percepite dal ricorrente relative al contratto di lavoro con la "LG Group s.r.l."

L'Ente Anti-tratta Fondazione Somaschi Onlus nulla ha prodotto nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del verbale di udienza.

La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 14.06.2023.

## **IN DIRITTO**

§ Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il giudice dell'opposizione non è, pertanto, vincolato ai motivi dedotti nel ricorso ed è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale in base alle allegazioni del ricorrente ed alle risultanze istruttorie acquisite anche d'ufficio all'esito del procedimento camerale.

Il sindacato del giudice dell'opposizione avverso il diniego alla domanda di protezione non è un sindacato sul provvedimento amministrativo che ha respinto (in tutto o in parte) la domanda di protezione, ma sul diritto assoluto dello straniero ad ottenere la forma di protezione che l'ordinamento vigente gli riconosce in base alla sua condizione individuale e alla situazione del suo Paese di provenienza.

Il presente giudizio di opposizione verte, dunque, sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 T.U.I. come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito in l. n. 173/2020.

### **§ I fatti di causa.**

Il ricorrente ha registrato la domanda di protezione internazionale in data 06.02.2017, con la compilazione del modello C3 presso la Questura di Lecco. In pari data gli è stato notificato l'avviso di convocazione avanti la Commissione Territoriale di Monza per il giorno 05.07.2018.

In sede di presentazione della domanda, ha affermato di essere cittadino del Senegal e di avere fatto ingresso irregolare in Italia in data 03.01.2017 attraverso la costa sicula (Siracusa).

In sede di audizione, svoltasi davanti alla Commissione Territoriale in data 05.07.2018, il ricorrente, esprimendosi in lingua wolof, in ordine alle condizioni di vita in patria ha dichiarato:

- di essere nato in Senegal, nel villaggio di Waryeke, situato nella regione di Kaolack e di aver sempre vissuto lì;
- di appartenere al gruppo etnico Serer e di professare la religione musulmana;
- di aver studiato per cinque anni in una madrasa;
- di aver svolto la professione di panettiere;
- che entrambi i genitori sono deceduti;
- di essere figlio unico;
- di essere stato sposato e di aver poi divorziato;
- di avere due figli, una femmina e un maschio, che vivono nel suo villaggio di nascita;
- di essere in contatto con i suoi figli;
- di aver lasciato il proprio Paese nel mese di marzo 2016;
- di essere giunto in Italia nel mese di gennaio 2017.

In tal sede il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: attestato di frequenza di un corso di alfabetizzazione del 04.07.2018 e referto medico di TAC cerebrale del 31.05.2018.

Quanto ai **motivi che lo avevano indotto ad espatriare**, ha dichiarato di essere fuggito per timore di essere ucciso da suo padre (che tuttavia è deceduto) e dai suoi fratellastri di religione cristiana a causa della propria fede musulmana.

In particolare, ha riferito che:

- la madre di religione musulmana e il padre di religione cristiana divorziarono quando egli aveva cinque anni, per motivi legati alle differenti religioni praticate;
- egli crebbe con sua madre, si sposò ed ebbe due figli;
- dopo la nascita dei figli, la madre venne a mancare ed egli si trasferì con la sua famiglia dal padre, con il quale visse per cinque anni;
- durante gli anni vissuti a casa del padre, nacquero dei contrasti religiosi con il genitore e con i fratellastri cristiani;
- in particolare, il padre, quando si recava a Messa, portava con sé i nipoti, nonostante egli non fosse d'accordo con tale scelta;
- a causa di tali dissidi, un giorno, mentre egli stava dormendo nella sua stanza, i fratellastri aggredirono sua moglie, che iniziò ad urlare, svegliandolo;
- a questo punto, il padre e i fratellastri, armati di bastoni, lo minacciarono di ucciderlo se non avesse lasciato la casa insieme alla sua famiglia;
- in tale occasione, inoltre, il padre e i fratellastri lo colpirono alla testa, facendolo cadere a terra e dicendogli che non potevano vivere insieme perché egli professava la religione musulmana;
- a seguito della ferita subita, egli si recò in ospedale per curarsi;
- viste le minacce perpetrate dai citati soggetti, egli consigliò alla moglie di trasferirsi dai suoi genitori e si recò con i suoi figli nella regione di Diourbel, dove si trovava il suo insegnante di madrasa, al quale affidò i suoi bambini;
- tornato a casa, il padre gli disse che in caso di mancata conversione al cristianesimo lo avrebbe ucciso e gli sottopose, quindi, la scelta di convertirsi o di lasciare l'abitazione;
- a questo punto, egli si recò alla polizia per denunciare l'accaduto e le forze dell'ordine gli consigliarono di tornare a casa e convocarono il padre;
- successivamente alla convocazione, il padre reiterò la minaccia di ucciderlo nel caso in cui non si fosse convertito alla religione cristiana e lo obbligò a lasciare l'abitazione;
- di conseguenza, egli lasciò la casa del padre e iniziò a vivere in strada, dove venne notato da un vicino, il quale gli diede un passaggio fino in Mali;
- egli rimase in Mali per circa un mese svolgendo lavori saltuari per un periodo, poi si spostò in Burkina Faso, dove restò per circa due settimane prima di recarsi in Niger e di raggiungere la Libia;
- in Libia, mentre stava tornando dal lavoro, venne arrestato ed imprigionato per sei mesi;
- durante il periodo di prigionia, gli venne chiesto di pagare la cauzione per la sua liberazione tuttavia egli non aveva alcuna possibilità di aiuto dai familiari;
- dopo circa sei mesi un signore arabo pagò la cauzione e lo portò nella sua casa, facendolo lavorare senza retribuzione, per ripagare i soldi della liberazione;
- successivamente, egli contrasse una malattia alle parti intime, il signore arabo, non essendo egli cittadino libico, non poteva portarlo in ospedale per farlo curare, perciò lo fece imbarcare su un gommone diretto in Italia.

In ordine al **timore di ritornare nel proprio Paese** ha riferito: *“temo che tutta la mia famiglia, mio padre e i miei fratellastri mi possano uccidere”*.

La commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo il narrato credibile con riferimento *“alla provenienza del richiedente dalla regione di Kaolack”*.

Ha ritenuto, invece, non credibile la vicenda posta alla base della richiesta di protezione, e, in particolare, non ha accettato come credibile il narrato del ricorrente “*per lacunosità e genericità*”, in quanto:

- “*nonostante i tentativi di approfondimento della Commissione, quanto rappresentato dal richiedente risulta in contrasto con quanto riferito dallo stesso presso la Questura all’atto della richiesta di protezione internazionale*”, dal momento che, “*in quella sede, il richiedente ha dichiarato di essere cristiano e che la madre, saputo della conversione, morì a causa di un malore*”;
- Inoltre, “*il racconto risulta incoerente esternamente sotto il profilo della persecuzione per motivi religiosi da parte di cristiani nei confronti del richiedente di fede musulmana*”;
- Da ultimo, “*il richiedente, alla domanda sulla composizione della famiglia, ha risposto che entrambi i genitori sono morti, per poi dichiarare di aver timore del padre e dei fratellastri qualora dovesse rientrare nel paese di origine*”.

La Commissione ha, quindi, ritenuto insussistente un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello status di rifugiato e ha altresì ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

### **§ I motivi del ricorso.**

Nel ricorso, la difesa ha innanzitutto ripercorso i fatti così come narrati dal ricorrente di fronte alla Commissione territoriale, senza l’allegazione di fatti o elementi nuovi.

La difesa ha infine sostenuto il diritto del richiedente a vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria o, in subordine, quella nazionale residuale.

### **§ Udienza di comparizione delle parti**

All’udienza del giorno 13.12.2022 è comparso il ricorrente personalmente con il difensore. Rispondendo alle domande del giudice, con l’ausilio del mediatore culturale/interprete, il richiedente ha precisato:

► in merito all’eventuale trascorso da bambino talibé: di aver studiato per nove anni in una madrasa, e non per cinque anni, come invece riferito in sede di audizione davanti alla C.T.; di essere stato portato da sua madre nella madrasa della regione di Kaolack quando aveva sei anni e di esservi uscito all’età di quindici anni; che, durante il periodo vissuto nella madrasa, insieme agli altri studenti, si recava nella foresta per raccogliere legna usata per cucinare e andava in giro a chiedere l’elemosina; che doveva raccogliere 250 sefa al giorno e che, col denaro elemosinato, doveva anche procurarsi da mangiare; che nella scuola studiava esclusivamente il Corano; che si svegliava alle 5 di mattina, studiava sino alle 6 a.m.ne poi si recava a chiedere l’elemosina, tornando in madrasa intorno alle 3 del pomeriggio per portare gli avanzi del cibo elemosinato e per mangiare insieme agli altri studenti, riprendendo poi a studiare sino alle 5 del pomeriggio e tornando in strada per l’elemosina fino alle 8 di sera; che se non riusciva a raccogliere il denaro per due o tre giorni di fila veniva legato e lasciato in una stanzina per tre o quattro giorni; che nella madrasa è stato più volte bruciato da pezzi di legno infuocati messi sulla schiena come punizione per non essere riuscito a recitare il Corano; che, durante i periodi nei quali veniva legato e rinchiuso nella stanza, i suoi compagni gli davano dell’acqua di nascosto; che, alla luce delle sofferenze vissute e condivise insieme, si è creato un legame molto forte con gli altri compagni della madrasa; che il suo maestro, quando egli non gli portava il

denaro richiesto, lo chiudeva nella stanza; che la madrasa si trovava fuori dalla città, nel campo del marabu e si presentava come una grande struttura di paglia; che, durante la stagione della pioggia, egli, insieme ai suoi compagni, doveva coltivare il terreno per il maestro; che, dopo nove anni vissuti nella madrasa, ha scelto di andare ad aiutare sua madre, la quale, in seguito al divorzio dal padre, era rimasta sola e si era trasferita a vivere nella sua casa natale a War Diakhehe;

► sui contrasti religiosi con i familiari: che i conflitti con il padre sono nati dalla volontà di quest'ultimo di portare entrambi i suoi figli in chiesa, mentre egli gli ha concesso di portare solamente il figlio maschio, che porta il nome di battesimo del nonno (Latif Diouf); che, in particolare, il padre voleva che i propri nipoti si convertissero al cristianesimo come lui, mentre egli voleva che sua figlia fosse musulmana come sua madre; che il padre gli ha "rovinato la vita" per aver abbandonato sua madre, costretta a chiedere l'elemosina per sopravvivere; che il padre era violento con sua madre, benchè non direttamente con lui; che il padre è morto un anno dopo il suo arrivo in Italia; che attualmente il figlio ha quindici anni e la figlia 13 anni e che entrambi vivono con la madre; che, non avendo altre persone a cui affidarli, ha portato i suoi figli dallo stesso maestro nella madrasa dove egli ha vissuto; che la sua ex moglie ha trovato un altro marito e ha abbandonato i suoi figli; di essere figlio unico; di non avere familiari da parte di madre nel proprio Paese di origine e di avere solamente dei fratellastri con i quali non ha rapporti; che ha lavorato nei campi per mantenere i suoi figli; che, in particolare, invia i soldi ad un amico che aveva frequentato la sua stessa madrasa, il quale compra il riso e lo porta ai figli, che, in tal modo, non sono costretti ad andare a chiedere l'elemosina; che, quando il riso finisce, il maestro della madrasa contatta il suo amico, il quale a sua volta lo avverte; di essere sempre stato musulmano; che viveva con i suoi figli e la moglie nella stessa casa del padre e dei fratellastri; che la denuncia sporta nei confronti del padre non ha avuto alcuna conseguenza; che il padre, tornato a casa dopo essere stato convocato dalla polizia, lo ha minacciato di ucciderlo se non si fosse convertito al cristianesimo; che, di conseguenza, egli ha lasciato la casa paterna e ha affittato un'altra abitazione dove ha vissuto per sei-otto mesi insieme alla sua famiglia prima di lasciare il Senegal; che ha lasciato il proprio Paese di origine perché non poteva più vivere con il padre e i fratellastri; che, dopo il periodo vissuto nella casa presa in affitto, ha vissuto in strada a Kaolack perché non aveva più niente e per tentare di trovare una soluzione; che ha poi trovato un amico che gli ha dato un passaggio sino in Mali.

► sulla vita in Italia e sul timore in caso di rimpatrio: di non aver più avuto alcun contatto con i suoi familiari; che, in caso di rimpatrio, teme le conseguenze delle minacce di morte già perpetrategli dai fratellastri; che con il lavoro svolto riesce a mantenere i suoi figli; che vive fuori Foggia, vicino a San Severo, in una baracca situata in un campo [il ricorrente esibisce una foto sul cellulare che lo ritrae in una stanza semibuia con tetto di lamiera]; che la baracca nella quale vive si compone di una sola stanza dove vive con altre tre-quattro persone, di due materassi, di una sorta di bagno esterno comune con tetto di lamiera; che tale baracca è priva di luce, di acqua calda e di riscaldamento; che egli e le altre persone con cui vive usano il carbone per riscaldarsi; che un suo amico gambiano di nome Youssuf è morto carbonizzato; di lavorare come bracciante e di aver appena finito la raccolta delle olive; di svolgere tale lavoro dal mese di ottobre 2021; di aver lavorato per un anno, sino al mese di ottobre 2022, senza regolare contratto, facendo la raccolta di pomodori e di altri vegetali; di aver sempre vissuto lì [il ricorrente mostra un video che lo ritrae mentre raccoglie velocemente l'uva dai filari e in sottofondo si sente una voce maschile che grida "andiamo, veloce!"]; che, durante il periodo in cui ha lavorato senza regolare contratto,

veniva pagato € 35 al giorno per otto-nove ore alla settimana, compreso il sabato e la domenica; che con il contratto di lavoro sottoscritto solo nell'ottobre 2022 lavora ogni giorno della settimana, sette giorni su sette; che, tramite l'amico, manda di volta in volta circa € 150 ai suoi figli; che il suo amico si chiama Ibrahima e che gli manda i soldi tramite "Money transfer"; di avere le ricevute di tali movimentazioni economiche; di avere lavorato nel 2018-2019 in un supermercato a Colico (LC) senza regolare contratto; che, nello specifico, si occupava della sicurezza; di aver lavorato anche come muratore a Pontida (BG); di essere stato denunciato per rapina e di essere stato poi assolto dal Tribunale di Lecco poiché era stato in realtà derubato da una signora tunisina; che i soldi rubatigli sono stati restituiti.

### **§ Sull'attività istruttoria.**

Il Collegio, alla luce dei fatti emergenti dal provvedimento di rigetto della Commissione territoriale e confermati nel ricorso, senza allegazione da parte della difesa di fatti o elementi nuovi, ritiene di avere raccolto tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione. Il ricorrente è comparso all'udienza e ha risposto alle domande del giudice.

### **§ Nel merito,** si osserva quanto segue.

L'odierno ricorrente, come già rilevato, pone a fondamento della domanda di protezione il timore di essere ucciso da suo padre (che tuttavia è deceduto) e dai suoi fratellastri di religione cristiana a causa della propria fede musulmana.

Sulla **valutazione di credibilità**<sup>1</sup> si osserva quanto segue.

Non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino del Senegal, proveniente dal villaggio di Waryeke, situato nella regione di Kaolack, di etnia Serer (cfr. provvedimento di diniego della Commissione Territoriale e relativo verbale di audizione del ricorrente).

È quindi rispetto a questa provenienza che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Nella valutazione di credibilità deve tenersi in debita considerazione ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 la situazione personale del ricorrente, sia al momento dell'espatrio sia nel corso del percorso migratorio e, dunque, anche le sue condizioni fisiche, che ben possono essere state minate da violenze subite nel Paese di origine o nei Paesi di transito.

---

<sup>1</sup> Come ribadito dalla Suprema Corte, *la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. 14.11.2017 n. 26921).*



Nel caso di specie, quanto narrato dal ricorrente in sede di audizione giudiziale, consente di **inquadrare la fattispecie nel c.d. “particolare gruppo sociale”, nello specifico nella figura degli (ex) bambini talibè**, avendo egli narrato di aver frequentato la scuola coranica nella quale è stato costretto dal maestro ad elemosinare per strada subendo ripetute **violenze ed abusi nel corso dei nove anni vissuti nella madrasa** della regione di Kaolack.

Il narrato, valutato alla luce dei criteri normativi, è del tutto **coerente internamente**, essendo dettagliato e privo di profili di contraddittorietà.

Invero, durante l'audizione giudiziale il ricorrente ha raccontato di aver subito torture dal maestro di madrasa quale conseguenza del mancato apprendimento del Corano o dello scarso successo nella attività di accattonaggio (cfr. pagg. 2-3 verbale udienza 13.12.2022: “D: cosa facevate nella madrasa? R: ...chiedevamo l’elemosina in giro; D: c’erano delle regole particolari, ad esempio, dovevate guadagnare una cifra fissa? Qual era l’atteggiamento delle persone nei vostri confronti? R: dovevamo raccogliere 250 sefa a testa al giorno; qualcuno ci dava l’elemosina altri no. C’era solo questa regola e poi noi dovevamo procurarci da mangiare dalle persone che quindi ci davano così l’elemosina, fornendoci cibo anziché soldi; D: cosa succedeva se tornavate a mani vuote? R: se non portavi i soldi per due o tre giorni di fila ti mettevano in una stanzina ti legavano e ti lasciavano lì per tre o quattro giorni; D: comprendo la sua sofferenza e le chiedo di fare uno sforzo ulteriore per ricordare cosa le è accaduto nella sua infanzia. Mi può dire se ha subito violenze nella madrasa? R:...ho tanti segni nel corpo perché nella madrasa mi hanno bruciato; D: come la bruciavano? R: lo facevano quando tu non recitavi il corano, prendevano i pezzi di legno lo mettevano sul fuoco, facevano un fuoco nel campo e studiavamo intorno al fuoco e se una persona non riusciva a recitare quello che il maestro diceva prendevano i pezzi di legno e bruciavano sulla schiena e a me lo hanno fatto, più volte; D: ha subito altre torture nella madrasa, se la sente di parlargliene? R: mi hanno chiuso nella stanza e i miei compagni mi aiutavano perché il maestro mi aveva legato e mi lasciava lì, i miei compagni quando tornavano dall’elemosina si nascondevano e mi davano acqua dalla finestra”).

Il narrato trova ampio riscontro nelle c.d. COI consultate e, dunque, presenta ampi profili di coerenza esterna.

Invero, le fonti di informazione consultate riportano che i bambini *talibè*– alcuni dei quali molto giovani, di addirittura cinque anni - sono un fenomeno comune nei centri urbani del Senegal. Nel 2017 il numero stimato dei bambini *talibè* era di circa 50.000<sup>2</sup>.

Essi sono soliti andare scalzi e vestendo stracci, sono costretti a passare molte ore a chiedere l’elemosina nei siti turistici, nei luoghi di culto e negli ingorghi del traffico. Tali bambini sono posti sotto la custodia di capi all’interno delle madrasse<sup>1</sup> – i.e. scuole coraniche frequentate da bambini in Mauritania, Senegal e Gambia. Molte *madrasse* hanno difatti “corrotto” la prassi tradizionale obbligando gli studenti all’acattonaggio<sup>2</sup>, i cui proventi sono volti ad arricchire i maestri Marabout risultando in guadagni stimati di circa 10 milioni di dollari all’anno nella sola Dakar<sup>3</sup>. Il fenomeno dei *talibè* nasce dalla tradizione basata sull’umiltà e il senso di comunità. Per secoli i *talibè* hanno studiato il Corano sotto la guida di un Marabout e lavorato a supporto delle proprie madrasse, raccogliendo donazioni di cibo da parte degli abitanti locali dettate dal precetto della carità.

---

<sup>2</sup> Human Rights Watch, *I Still See The Talibés Begging*, pg. 1, July 2017

<sup>3</sup> USDOL – US Department of Labor: *2020 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Senegal*, 29 September 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2061971.html>.

Ad oggi, invece, i *talibè* sono costretti a cercare il supporto degli sconosciuti per sopravvivere<sup>4</sup>.

I *talibè* sono vittima di violenza nelle strade, di abuso fisico ed emotivo da parte del capo coranico e sfruttamento economico. In ragione del fatto che i genitori dei *talibè* non possono permettersi di pagare per l'istruzione dei propri figli, tali scuole non impongono il pagamento di una retta per gli studi, i pasti e l'alloggio; in cambio impongono ai bambini di elemosinare per strada cibo e di raggiungere una "quota" di denaro giornaliero raccolto. In caso tale quota non venga raggiunta, i bambini vengono sottoposti a punizioni, pestaggi e abusi da parte dei loro maestri<sup>5</sup>. Vi è quindi la presenza di un "capo" dei bambini *talibè*. I piccoli debbono infatti lavorare per il capo a cui sono affidati; il capo protegge i bambini nelle strade, essi devono consegnargli tutto ciò che riescono a racimolare per strada. Inoltre, i bambini *talibè* sono violenti l'uno nei confronti dell'altro, arrivando fino ad episodi di violenza sessuale<sup>6</sup>. È stato difatti rilevato come le scuole coraniche (madrasse) possano effettivamente contribuire ad indirizzare i giovani verso delle nuove forme di violenza: ciò non a causa della loro ideologia religiosa quanto piuttosto in ragione del forte controllo/autorità che il capo esercita sugli alunni/*talibè*. Nel caso in cui questi sia malintenzionato, tale forte influenza gli permette di indirizzare i bambini verso la "produzione" di violenza, potendo dunque rappresentare un fattore di resilienza positiva o negativa a seconda del modo in cui egli decide di utilizzarla<sup>7</sup>.

Nelle madrasse è molto comune l'uso della violenza sugli alunni, i quali sono esposti ad un altro rischio di grave violenza fisica, abuso psicologico e abbandono. Uno studio condotto sui bambini *talibè* di una madrasa in Mauritania ha dimostrato come l'87% di loro non riceveva cibo a sufficienza dal loro Marabout o capo e che la loro possibilità di mangiare dipendeva sull'elemosina; più della metà affermava inoltre di essere stato picchiato dal proprio Marabout – soprattutto nel caso in cui non fossero stati in grado di racimolare abbastanza denaro dall'elemosina oppure in caso di errori nel recitare i versetti del Corano<sup>8</sup>. I bambini sono inoltre costretti a vivere in ambienti sovrappopolati, in condizioni non igieniche e senza le adeguate cure mediche<sup>9</sup>. La malnutrizione e la scarsa cura delle malattie risultano inoltre molto frequenti, tanto da causare la morte di molti *talibè*<sup>10</sup>.

---

<sup>4</sup> Fatoumata Ouedrago, "The Plight of Talibé Children in Senegal", in *Harvard Human Rights Journal*, Volume 34, Issue 1, Spring 2021, [The Plight of Talibé Children in Senegal \(harvardhrj.com\)](https://www.harvardhrj.com/).

<sup>5</sup> The African Child Policy forum (ACPf), *The African Report on Violence Against Children*, Addis Ababa: The African Child Policy forum (ACPf), 2014, p. 39, [Layout 1 \(crin.org\)](https://www.crin.org/)

<sup>6</sup> Interpeace, Indigo Côte d'Ivoire, Imrap, Unicef, *Au-delà de l'idéologie et de l'appât du gain : trajectoires des jeunes vers les nouvelles formes de violence en Côte d'Ivoire et au Mali. Rapport de recherche participative*, octobre 2016, p. 38, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016-Au-del%C3%A0-de-lid%C3%A9ologie-et-de-lapp%C3%A2t-du-gain.pdf>.

<sup>7</sup> Interpeace, Indigo Côte d'Ivoire, Imrap, Unicef, *Au-delà de l'idéologie et de l'appât du gain : trajectoires des jeunes vers les nouvelles formes de violence en Côte d'Ivoire et au Mali. Rapport de recherche participative*, octobre 2016, p. 59, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016-Au-del%C3%A0-de-lid%C3%A9ologie-et-de-lapp%C3%A2t-du-gain.pdf>.

<sup>8</sup> The African Child Policy forum (ACPf), *The African Report on Violence Against Children*, Addis Ababa: The African Child Policy forum (ACPf), 2014, p. 22, [Layout 1 \(crin.org\)](https://www.crin.org/)

<sup>9</sup> USDOL – US Department of Labor: 2020 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Senegal, 29 September 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2061971.html>

<sup>10</sup> Human Rights Watch, "THESE CHILDREN DON'T BELONG IN THE STREETS". A Roadmap for Ending Exploitation, Abuse of Talibés in Senegal, 2019, p.2, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2021769/ACCORD+Senegal.pdf>

Il governo senegalese risulta essersi impegnato nell'istituzione di "moderne madrasse", finanziate primariamente attraverso la beneficenza, in cui le rette devono essere sostenute dai genitori; tali scuole sono volte all'istruzione di bambini e bambini e vengono insegnati il Corano, l'arabo e il francese<sup>11</sup>. Ad ogni modo, le madrasse continuano ad essere gestite in modo tradizionale e non regolate, per cui abusi, sfruttamento e abbandono continuano ad essere registrati a livelli allarmanti. La fonte Human Rights Watch ha stimato per l'anno 2021 la presenza di circa 100.000 *talibè* obbligati dai loro Marabouts e dai loro assistenti a elemosinare quotidianamente al fine del raggiungimento di una quota prestabilita, pena il pestaggio e l'incatenamento. Ogni anno, si stima che migliaia di bambini *talibè* – sia senegalesi che stranieri – siano inviati nelle grandi città per frequentare le madrasse senegalesi. Migliaia di talibe' sono inoltre vittime di traffico di esseri umani.

Nonostante la vigenza di leggi domestiche che vietano l'abuso sui minori e il traffico di esseri umani, le autorità senegalesi si sono dimostrate sfuggenti nel combattere il fenomeno dell'accattonaggio forzato e dell'abuso sui bambini *talibè*. Nel 2021, vi sono stati casi di procedimenti e condanne avverso dei maestri coranici per i crimini commessi sui *talibè*, inclusa la morte di un bambino a seguito delle percosse ricevute, ma l'implementazione delle norme esistenti rimane limitata<sup>12</sup>.

I bambini *talibè* risultano inoltre essere molto più esposti al reclutamento forzato da parte di gruppi armati, in ragione della loro povertà e vulnerabilità<sup>13</sup>. Circa il profilo dei bambini *talibè*, essi sono solitamente molto giovani, di età compresa tra i 5 e i 15 anni<sup>14</sup>. Da un'indagine condotta da HRW, circa la metà degli intervistati aveva circa 10 anni o addirittura più giovani. In media, i *talibè* iniziano a vivere all'interno della madrasa all'età di 7 anni, benché ve ne siano alcuni arrivati addirittura all'età di 3 anni. I *talibè* sono sia senegalesi che provenienti da nazioni vicine, come la Guine-Bissau, Gambia e Guinea. Sebbene non vi siano delle discriminazioni etniche specifiche, HRW ha rilevato come più del 50% dei *talibè* intervistati fossero di etnia Peul, seguiti poi dagli Wolof<sup>15</sup>.

Pur essendo **credibile il vissuto nella madrasa**, tuttavia **non si rinviene alcun rischio in caso di rimpatrio** in quanto il ricorrente ha portato, in quella stessa madrasa, i propri figli, così dimostrando di non temere alcun atto persecutorio da parte del maestro né della collettività (quale ex bambino talibè).

Di certo, il suo vissuto di violenza e abusi (quale ex bambino talibè, vicenda che come detto è del tutto credibile) deve essere tenuto in considerazione nella valutazione della **vulnerabilità che permea la sua storia personale** e che deve trovare tutela quantomeno nell'alveo della disciplina nazionale, come si dirà oltre.

Quanto alla seconda parte del narrato, relativo ai **conflitti endo-familiari per motivi religiosi** con il padre ed i fratellastri, il narrato non appare credibile per i seguenti profili

---

<sup>11</sup> The African Child Policy forum (ACPF), *The African Report on Violence Against Children*, Addis Ababa: The African Child Policy forum (ACPF), 2014, p. 39, [Layout 1 \(crin.org\)](#)

<sup>12</sup> HRW – Human Rights Watch: *World Report 2022 - Senegal*, 13 January 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2066502.html>; SOLIDAR, ISCOS, *Economic & Social Rights Report Senegal*, 2020, [Solidar-Senegal-2020-v06-EN.pdf \(reliefweb.int\)](#)

<sup>13</sup> Assemblée générale, Conseil de sécurité, *Le sort des enfants en temps de conflit armé, Rapport du Secrétaire General*, Nations Unies A/67/845-S/2013/245, 15 mai 2013, [Ftpu \(ecoi.net\)](#)

<sup>14</sup> BBC, *Sénégal : polémique sur le sort des enfants talibés*, 29 juillet 2015, [Sénégal : polémique sur le sort des enfants talibés - BBC News Afrique](#)

<sup>15</sup> Human Rights Watch, "Off the Backs of the Children", April 2010, [Forced Begging and Other Abuses against Talibés in Senegal | HRW](#)

di incoerenza esterna: dalle fonti consultate<sup>16</sup> secondo il diritto islamico (Sura 5, versetto 5) la donna musulmana non può sposare un uomo appartenente ad altre religioni o un miscredente, a pena di nullità del matrimonio, salvo il caso in cui l'uomo sia disposto a sottoscrivere la dichiarazione di fede islamica, aspetto quest'ultimo assente nel caso in esame, dal momento che il padre del ricorrente continuava a professare la fede cristiana al punto da portare i nipoti in chiesa (al fine di far loro abbracciare la medesima fede).

Ulteriori profili di incoerenza esterna si riscontrano nel narrato relativo alla poligamia del padre: invero il cristianesimo (fede religiosa del padre), al contrario dell'islam, non prevede la poligamia.

In conclusione, ritiene il Collegio che nel caso di specie non si evidenzino fattori che possano portare ad una condizione di emarginazione sociale, di isolamento o di stigmatizzazione nei confronti del ricorrente in caso di rientro in Senegal, per quanto riguarda il *claim* relativo al particolare gruppo sociale (ex bambino talibè); quanto al *claim* religioso, esso non è credibile per i profili di incoerenza esterna poc'anzi evidenziati.

### **§ Lo status di rifugiato.**

Per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, infatti, secondo il D.Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un "*fondato timore*" di subire:

- **atti persecutori come definiti dall'art. 7<sup>17</sup>;**
- **da parte dei soggetti indicati dall'art. 5<sup>18</sup>;**
- **per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8<sup>19</sup>.**

Nel presente caso, come poc'anzi evidenziato, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

### **§ La protezione sussidiaria.**

Secondo l'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007, è necessario che il richiedente protezione rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa (lett. A); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lett. B); di subire una minaccia grave alla vita o alla incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. C).

---

<sup>16</sup> "Nella Sura 5, versetto 5, il Corano ha esplicitamente autorizzato il matrimonio di un uomo musulmano con donne tra quelle che chiama 'Gente del Libro', cioè ebrei e cristiani", spiega Mouhamadou Makhtar Kanté, imam della moschea Point E di Dakar. Ma questo significa che "una donna musulmana non poteva sposare un uomo di un'altra religione".

<sup>17</sup> Come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7).

<sup>18</sup> Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

<sup>19</sup> Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione politica.

Il Collegio ritiene che nel caso in esame **non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14 D.Lgs. n. 251/2007.**

**Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante**, si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji)<sup>20</sup>, secondo cui è necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "trattamenti inumani o degradanti" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso il ricorrente non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio, possa andare incontro all'applicazione di sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale, né che rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per motivi diversi da quelli elencati nel citato art. 8 decreto qualifiche.

Nel caso in esame, infatti, come già evidenziato, non si rilevano fattori che possano portare ad una condizione di emarginazione sociale, di isolamento o di stigmatizzazione nei confronti del ricorrente in caso di rientro in Senegal quale ex bambino talibè; quanto al claim legato a motivi religiosi, esso, per i numerosi profili di incoerenza esterna, non è ritenuto credibile.

**Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D.Lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C-285/12, Diakité).

Secondo la Corte, "si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".

---

<sup>20</sup> Che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "*rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato*", i termini "*condanna a morte*" o "*l'esecuzione*", nonché "*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*" devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) Direttiva Qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo" avendo il legislatore comunitario optato "per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque, ai fini che qui interessano non è sufficiente a integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) sono interessati da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

Si tratta, a questo punto, di stabilire se una situazione del genere sia nell'attualità rinvenibile in Senegal.

L'attuale situazione generale del Senegal, zona rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio del ricorrente, secondo le informazioni aggiornate, non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.

Gli eventi di minaccia alla sicurezza che hanno caratterizzato il periodo in esame verranno analizzati in primo luogo a livello generale e successivamente ponendo una maggiore attenzione sulla zona della Casamance.

Il periodo in esame appare caratterizzato da poche minacce alla sicurezza del Paese localizzabili principalmente nell'area della Casamance; qui di seguito i limitati eventi rilevanti dal punto di vista securitario per il primo semestre dell'anno.

Nel febbraio 2022, si sono svolte delle manifestazioni nel Paese – nella capitale Dakar – volte a reclamare un rafforzamento della criminalizzazione dell'omosessualità, dopo che il Parlamento si era espresso in maniera negativa in relazione ad una proposta di legge volta ad inasprire la legislazione esistente in materia.

Nel giugno 2022, inoltre, numerosi senegalesi si sono riversati in strada a Dakar per manifestare contro la decisione del Consiglio Costituzionale di non ammettere la lista elettorale nella quale comparirebbero i nomi di Ousmane Sonko, il principale oppositore politico del governo di Macky Sall, e di altre personalità alle elezioni legislative previste per il 31 luglio 2022. I sostenitori di Yewwi Askan Wi, la coalizione di opposizione senegalese, hanno pertanto manifestato l'8 luglio 2022 contro il potere per le strade di Dakar.

La fonte ACLED, dall'inizio dell'anno, ha registrato nell'interno Paese (tutte le regioni del Senegal) un totale di 49 eventi aventi rilevanza securitaria, di cui – nello specifico – 9 combattimenti, 37 rivolte, 1 esplosione e 2 episodi di violenza avverso i civili per un totale di 14 vittime.

In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, si evidenzia come la situazione in Senegal sia contraddistinta da un clima di generale sicurezza, con episodi di violenza legati a manifestazioni di piazza ed un numero relativamente basso di incidenti e di vittime.

Pertanto, non è possibile argomentare che sussista in Senegal un conflitto armato caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Per tali ragioni, e in assenza di un elemento specifico individualizzante del rischio (del tutto estraneo ai fatti come narrati), **si esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche a norma della lettera c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007.**

### **§ La protezione speciale.**

Quanto alla domanda di riconoscimento della **protezione speciale**, appare opportuno premettere alcune considerazioni generali.

In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della "tipizzazione" rispetto alla fattispecie di protezione complementare "a catalogo aperto", ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132 .

Come si legge nella Relazione illustrativa, "l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018 e di promulgazione della legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica". Tali osservazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia".

Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.

Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, "la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)" (Cass. sez. II, ord. 12 febbraio 2021, n. 3705).

La novella legislativa, all'art. 1 comma 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19, comma 1.1 del D.Lgs. 286/1998:

► estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;

► stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex articolo 32 terzo comma D.Lgs. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 D.L. 130/2020, secondo il quale "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile".

La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/21 ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.

Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto "*della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*", al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.

Inoltre, va sin d'ora rilevato che per univoca giurisprudenza della Suprema Corte, "*il giudice deve valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta protezione e gli elementi provati a tal fine, **considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata** (cfr. Cass. n. 7599/2020)" (così Corte di Cassazione, 10468/2023 del 19.4.2023).*

Da ultimo, non va trascurato un fondamentale elemento di tutela nell'alveo della protezione speciale, costituito dalla **vulnerabilità** che emerge dal vissuto del singolo richiedente asilo, tanto nel Paese d'origine, quanto in quello di transito e, da ultimo, in quello di approdo, ovvero l'Italia. la condizione di vulnerabilità non può ritenersi esclusa, oggi, dalla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in forza della novella legislativa, trattandosi di ipotesi che non solo non sono state eliminate dal legislatore nella riformulazione (parziale) del principio di non refoulement, ma sono immanenti all'intero impianto normativo della protezione internazionale (che prevede ipotesi tassative seppur non esaustive di casi di vulnerabilità ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. h-bis d. lgs. n. 25/2008) di cui la protezione speciale (protezione umanitaria nella disciplina antecedente al D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020) costituisce una



protezione complementare, espressione del diritto di asilo costituzionalmente tutelato dall'art. 10 Cost.

Dunque rilevano le ipotesi di vulnerabilità sotto molteplici profili e ben può concedersi la protezione speciale ad un soggetto vulnerabile.

Il dato interpretativo poc'anzi esposto trova peraltro avallo in recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, in merito alla nuova disciplina in materia di protezione speciale, ha, da un lato, precisato i criteri di valutazione per il riconoscimento del correlato diritto al permesso di soggiorno, dall'altro ha evidenziato il venir meno della valutazione comparativa della situazione personale del richiedente asilo rispetto alle condizioni del paese di origine: "In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 - applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, **senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa**" (Corte di Cassazione, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18455 del 08/06/2022 -Rv. 665332 - 01-).

In altri termini, il legislatore ha ampliato, e non ristretto, delle maglie dell'art. 19.1 TUI (dal cui contesto non sono scomparse le ipotesi di vulnerabilità), al punto da non rendersi più necessaria la valutazione comparativa con le condizioni esistenti nel Paese di origine del ricorrente.

Tanto premesso, nel caso di specie, esaminata la documentazione in atti, alla luce delle allegazioni in fatto addotte, emerge che il ricorrente è un **soggetto certamente vulnerabile**, sia per il vissuto in Patria, sia per quanto occorso nel Paese di transito, la Libia (dove è stato imprigionato per sei mesi, ha subito violenze fisiche, poi venduto ad un arabo che lo ha comprato<sup>21</sup>, sfruttandolo lavorativamente), sia, da ultimo, per la vita in Italia, in particolare nelle campagne del foggiano, dove è stato vittima di sfruttamento lavorativo fino a quando, grazie alla sua forza interiore ed alla sua capacità di affrancarsi dall'inferno nel quale era costretto a vivere e lavorare, ha trovato una occupazione nel nord Italia.

A tal proposito, il ricorrente ha raccontato, nel dettaglio, di essere stato a lungo sfruttato, in qualità di bracciante, in Puglia, nelle campagne di San Severo.

---

<sup>21</sup> Si veda il verbale delle dichiarazioni rese in sede di compilazione del modello C3 dinnanzi alla Questura di Lecco, prodotto dalla Commissione territoriale con la costituzione del giorno 11.4.2023: "In Libia sono stato imprigionato, picchiato e maltrattato per sei mesi, dopodichè sono riuscito a fuggire e ad imbarcarmi per l'Italia". La Commissione ha altresì prodotto un referto medico del 31.5.2018 redatto dalla dott.ssa Chiara Carla Fumagalli, medico della ASST di Lecco – Unità operativa complessa Neuroradiologia – dove viene in particolare evidenziata una "Frattura affondata della parete orbitaria mediale destra con circoscritta oblitterazione delle cellette etmoidiali adiacenti, verosimile esito: immagine da possibile incarceramento del muscolo retto mediale", apparendo pertanto, tenuto conto del fatto che il quesito diagnostico riguardava una cefalea ricorrente post traumatica, altamente probabile che egli abbia sofferto lesioni al volto e/o alla testa ad opera di soggetti terzi.

Pur avendo la difesa meramente allegato, peraltro solo in sede giudiziale all'udienza di comparizione delle parti, che il ricorrente era assente all'udienza in quanto lavorava nei campi in Puglia, il giudice istruttore ha tratto da tale scarsa allegazione un indizio della sussistenza di una situazione di potenziale sfruttamento lavorativo, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio tramite l'audizione del ricorrente sul punto. A seguito dell'emersione degli indizi di sfruttamento lavorativo, in ottemperanza al Protocollo siglato tra il Tribunale e gli enti anti-tratta, è stata attivata la procedura di referral.

Questi gli elementi di fatto comprovanti lo sfruttamento lavorativo del ricorrente (e, dunque, la vulnerabilità che permea il narrato), emersi in sede di audizione giudiziale: “D: dove vive in Italia? R: vivo fuori Foggia vicino San Severo, in un campo, vivo nelle baracche le faccio vedere una foto [il ricorrente esibisce una foto sul cellulare che lo ritrae in una stanza semibuia il tetto è di lamiera]; D: mi descrive la baracca in cui vive? R: c'è una stanza sola ci viviamo in tre o quattro persone, ci sono solo due materassi per quattro persone non c'è luce né acqua calda, c'è una specie di bagno esterno per tutti con un tetto di lamiera, non c'è riscaldamento nella stanza, usiamo il carbone per scaldarci, avevo un amico gambiano si chiamava Youssuf ed è morto carbonizzato; D: che lavoro fa? R: lavoro come bracciante, ho appena finito la raccolta delle olive; D: da quanto tempo lavora in quel campo? Ha un contratto di lavoro? R: sì da ottobre 2022, ma prima, da ottobre 2021 circa ho lavorato sempre in quel campo ma in nero, ho fatto la raccolta dei pomodori e altri vegetali nei campi, ho sempre vissuto lì [il ricorrente mostra un video che lo ritrae mentre raccoglie l'uva velocemente dai filari e in sottofondo si sente una voce maschile che grida “andiamo, veloce!"]; D: quanto veniva pagato quando lavorava in nero? R: 35 euro al giorno per otto o nove ore, per tutta la settimana, non abbiamo sabato e domenica; D: da ottobre 2022 ha un contratto di lavoro che la difesa ha prodotto in atti, conferma? R: sì; D: quanti giorni lavora alla settimana, con questo contratto? R: sette giorni su sette [la difesa evidenzia che, invece, nel contratto non sono indicate le ore giornaliere e dalle buste paga parrebbe che l'attività lavorativa svolta sia di due giorni al mese, ciò a riprova dello sfruttamento del ricorrente]”<sup>22</sup>.

A seguito di tali dichiarazioni è stata attivata la procedura di referral, tuttavia l'ente anti-tratta non ha prodotto la relazione nei termini indicati con ordinanza del Tribunale (si veda il verbale di udienza del 17.4.2023).

Con riferimento a tali elementi, osserva il Collegio come gli stessi sono rivelatori di una condizione di evidente vulnerabilità. Il ricorrente, infatti, vive da oltre due anni in condizioni abitative fortemente precarie, senza la possibilità di un adeguato supporto sanitario (in caso di malattia), lavorando sino a nove ore al giorno per una retribuzione del tutto inadeguata a garantirgli un'esistenza dignitosa.

In particolare, quello di Borgo Mezzanone, luogo nel quale il ricorrente ha dichiarato di lavorare come bracciante agricolo, è uno degli undici insediamenti nella provincia di Foggia dove vivono migliaia di migranti (provenienti soprattutto da Senegal, Gambia e Nigeria, ma anche da Marocco, Pakistan e Afghanistan). Con riferimento alle condizioni abitative: nei grandi ghetti come quello di Borgo Mezzanone che è la baraccopoli più grande d'Italia, vivono 3.500 persone solo nella stagione estiva. A caratterizzare questi insediamenti, sebbene diversi tra loro, sono il sovraffollamento, le condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, il fatto che non ci siano mezzi di trasporto che portino le persone a lavorare nei campi e a casa, l'assenza di luce, acqua e gas che in alcuni casi viene colmata

---

<sup>22</sup> Si veda il verbale di audizione giudiziale del 13.12.2022.

con generatori e stufe e in altri, come nel Ghetto di Rignano, con cisterne dell'acqua fornite dalla Regione. Nel borgo di Mezzanone si ovvia anche in un altro modo: ci si allaccia alla linea elettrica del centro d'accoglienza per migranti lì vicino<sup>23</sup>.

L'insostenibilità delle condizioni abitative (oltre che lavorative) del borgo di San Severo – Mezzanone sono spesso causa di incendi mortali per i suoi abitanti<sup>24</sup>: è quanto accaduto all'amico del ricorrente, Youssuf, di cui egli ha raccontato il decesso in sede di audizione giudiziale, incendio scoppiato a causa dell'utilizzo da parte degli abitanti della baraccopoli di fornelli a carbone necessari per riscaldare le baracche in cui sono costretti a vivere. Di tale tragico evento ha dato notizia anche la stampa<sup>25</sup>.

La difesa, a ulteriore riprova dello **sfruttamento lavorativo** a cui il ricorrente è stato sottoposto, con nota di deposito documentale del 21.12.2022 ha prodotto:

- la comunicazione di assunzione del 12.10.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, dal 13.10.2022 al 30.12.2022, con qualifica professionale di "bracciante agricolo" e mansione di "addetto a mansioni generiche di manovalanza eseguite manualmente", presso la "Società Cooperativa Agricola Agriverde", con sede in via Paolo VI n. 17, Torremaggiore (FG);
- le buste paga di ottobre e novembre 2022 relative al citato contratto di lavoro con la "Società Cooperativa Agricola Agriverde", indicanti un compenso di € 118,00 per il mese di ottobre e di € 166,96 per il mese di novembre.

Risulta quindi una assunzione presso tale cooperativa solo con decorrenza dal 12 ottobre 2022, cioè solo a seguito dell'udienza del 20 settembre 2022, durante la quale la difesa ha dichiarato che il proprio assistito era impossibilitato a parteciparvi in quanto impegnato nell'attività lavorativa nel foggiano. A seguito di tale allegazione il giudice istruttore ha ritenuto necessaria l'audizione del ricorrente su tale circostanza ed ha rinviato all'udienza del 17 ottobre 2022.

Peraltro, proprio dalla documentazione lavorativa possono trarsi ulteriori elementi relativi allo sfruttamento del sig. Diouf: nel contratto di lavoro dallo stesso stipulato, è assente qualsivoglia indicazione relativa alla voce "ore settimanali medie" e sono altresì indicate n. 10 giornate lavorative durante le quali, nell'arco di più di due mesi, precisamente dal 13.10.2022 al 30.12.2022, il ricorrente sarebbe stato impiegato. Tale durata oraria lavorativa si scontra con le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione giudiziale, dove è emerso lo svolgimento di una attività lavorativa per periodi temporali ben superiori.

Infine, va osservato che le buste paga di ottobre e novembre 2022, relative al citato contratto di lavoro con la "Società Cooperativa Agricola Agriverde", indicano una

---

<sup>23</sup> <https://altreconomia.it/ritorno-al-ghetto-di-borgo-mezzanone-tra-condizioni-precarie-e-forme-di-socialita/>

<sup>24</sup> Dalle notizie di stampa è dato apprendere dei seguenti incendi mortali: "due nel 2017 a Torretta Antonacci, nelle campagne tra San Severo e Rignano Garganico; quattro tra il 2018 e il 2020 nel ghetto di Borgo Mezzanone, tra Foggia e Manfredonia; uno nel 2016 nel cosiddetto "Ghetto dei Bulgari", in località "Pescia"; l'ultimo dramma il 17 dicembre 2021 quando nel rogo della loro baracca nel ghetto di Stornara, muoiono i fratellini rom bulgari Christian, 4 anni, e Birka, 2 anni", articolo tratto dal seguente link al giornale Avvenire del 27.6.2022: [Bracciante africano muore nel rogo della baracca \(avvenire.it\)](https://www.avvenire.it/bracciante-africano-muore-nel-rogo-della-baracca); si veda anche il giornale La Repubblica - [Rogo in una baraccopoli nel Foggiano: morto carbonizzato un bracciante africano di 35 anni. Decima vittima nei ghetti dal 2016 - la Repubblica](https://www.repubblica.it/rogo-in-una-baraccopoli-nel-foggiano-morto-carbonizzato-un-bracciante-africano-di-35-anni-decima-vittima-nei-ghetti-dal-2016-la-repubblica).

<sup>25</sup> [A Foggia un altro bracciante vittima della disperazione. Morto nel rogo della baracca - Articolo21](https://www.repubblica.it/foggia-un-altro-bracciante-vittima-della-disperazione-morto-nel-rogo-della-baracca-articolo21).

retribuzione di € 118,00 per il mese di ottobre e di € 166,96 per il mese di novembre, retribuzione che mal si concilia con le ore di lavoro effettivamente svolte – stando alle dichiarazioni del ricorrente – pari a circa otto/nove ore giornaliere per sette giorni settimanali, ivi comprese, dunque, le giornate del sabato e della domenica.

Per mera completezza si osserva che l'eventuale denuncia da parte dell'odierno ricorrente – denuncia che integra uno dei requisiti per il permesso di soggiorno di cui all'art. 22, comma 12 *quater* del TUI immigrazione per i casi di “particolare sfruttamento lavorativo” – non può essere valutata come requisito necessario ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (protezione ancorata, invece, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ad una reale condizione di vulnerabilità), atteso che la mancata denuncia spesso è conseguenza di una condizione nella quale la vittima non è consapevole della violazione grave dei diritti fondamentali cui è sottoposta.

La Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 17204/2021, ha evidenziato, in un caso nel quale era emersa la condizione di sfruttamento lavorativo, che il giudice ha l'obbligo di valutare adeguatamente la condizione soggettiva di vulnerabilità del richiedente sotto il profilo dell'assoggettamento a forme di sfruttamento lavorativo; ed ha precisato che *“anche laddove non siano riscontrabili i presupposti applicativi di cui al D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 22, comma 12 quater, forme di sfruttamento lavorativo – in relazione alle condizioni in cui si sviluppano, normalmente caratterizzate da forte precarietà, da isolamento ambientale e sociale, da scarsa regolazione del lavoro e conseguente sovraccarico anche emotivo, da estrema dipendenza dal datore di lavoro, fino a forme di coazione servile – possano gravemente incidere sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione”*.

In altri termini, la Corte a chiare lettere evidenzia che lo sfruttamento lavorativo incide sul quadro psicologico della persona, resa vulnerabile, e può anche sfociare (nella sua forma più grave) in disturbi mentali di cui occorre, anche, tener conto nella valutazione della situazione concreta che affligge il soggetto sfruttato e, per ciò stesso, reso vulnerabile.

Considerati i chiari indici di sfruttamento lavorativo, deve ritenersi che il ricorrente sia un soggetto vulnerabile e, come tale, passibile di tutela in forza della disciplina nazionale, i.e. nell'alveo della protezione speciale; ciò in quanto le ipotesi legate ai motivi umanitari ancorate al concetto di vulnerabilità non sono state eliminate dal legislatore con la riformulazione (parziale) del principio di *non refoulement* avvenuta con il D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020, ma sono immanenti all'intero impianto normativo della protezione internazionale di cui la protezione speciale costituisce una protezione complementare, espressione del diritto di asilo costituzionalmente tutelato dall'art. 10 della Carta costituzionale.

Da ultimo, non può trascurarsi il fatto che il ricorrente sia riuscito, in ogni caso, a sviluppare in Italia una vita privata da oltre sei anni, affrancandosi (da gennaio 2023) con impegno e lodevole forza di volontà dalla condizione di schiavitù lavorativa a cui era sottoposto.

In relazione al profilo dell'**attuale e regolare situazione lavorativa** del ricorrente, la difesa, con nota di deposito documentale del 14.04.2023 ha prodotto:

- la comunicazione di assunzione (sia lettera della società che comunicazione obbligatoria modello unilav) del 18.01.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno (40 ore settimanali), dal 18.01.2023 al 18.02.2023, con mansione di “addetto alle operazioni di assemblaggio, montaggio, magazzinaggio, confezionamento, carico e scarico e pulizie”, presso la “LG Group s.r.l.”, con sede in via Italia n. 197, Busnago (MB);

- la trasformazione del citato contratto di lavoro con la “LG Group s.r.l.” da tempo determinato a tempo indeterminato, datata 19.03.2023 e indicata nella relativa comunicazione obbligatoria modello unilav del 20.03.2023.

Infine, la difesa ha prodotto le buste paga del 2023 relative al citato contratto di lavoro con la “LG Group s.r.l.”, relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2023.

Quanto poi alla **integrazione e formazione** del ricorrente sul territorio italiano, con il deposito del ricorso introduttivo la difesa aveva prodotto l’attestato di frequenza del corso di alfabetizzazione organizzato nell’a.s. 2017/2018 presso il Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti Fabrizio De André di Lecco, rilasciato in data 04.07.2018 dal Dirigente Scolastico del citato ente.

Per quanto riguarda, infine, la **situazione abitativa** del ricorrente, la difesa con nota di deposito documentale del 09.09.2022 ha prodotto la dichiarazione di ospitalità concessa da un connazionale (cognome illeggibile, sembrerebbe Diop Babacar) a partire dal 16.08.2022 presso un alloggio situato in via De Gasperi n. 28 a Merate (LC).

Da ultimo, deve rilevarsi che come si è dato atto nel verbale di udienza del 13.12.2022 la Questura di Lecco ha inviato alla Cancelleria del Tribunale (che ha inserito nel fascicolo telematico) una nota del 9 agosto 2019 relativa ad una denuncia per rapina.

Osserva il Tribunale che tale modalità di comunicazione di un elemento fattuale viola le regole processuali, non essendo la Questura di Lecco parte del giudizio.

In ogni caso, tale elemento è del tutto irrilevante nel caso di specie.

Va innanzitutto osservato che la struttura della fattispecie incriminatrice in parola e l’allarme sociale da essa destato non consentano di configurare la sussistenza di una condizione ostativa al riconoscimento della protezione speciale, non entrando in gioco, come prescritto dalla seconda parte dell’art. 19 comma 1.1 TUI, “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute” da tutelare nel caso concreto.

La richiamata disposizione, infatti, stabilisce che *“non sono ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”*, del tutto assenti nel caso in esame.

Ad ogni modo, anche a voler ritenere la descritta denuncia come un elemento dirimente ai fini dell’impossibilità di riconoscere al ricorrente un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ritiene il Collegio come tale questione sia superata dalla **pronuncia di assoluzione del ricorrente**, prodotta dalla difesa.

La difesa, infatti, con nota di deposito documentale del 21.12.2022, ha prodotto il verbale di dissequestro degli effetti personali del ricorrente a seguito dell’emissione da parte del Tribunale di Lecco in composizione collegiale di sentenza di assoluzione per i reati di rapina aggravata, cessione di sostanze stupefacenti e lesione personale (formula assolutoria di cui all’art. 530 comma 2 c.p.p. *“perché il fatto non sussiste”*); aspetto quest’ultimo confermato dallo stesso ricorrente durante l’audizione giudiziale (cfr. pag. 6 verbale udienza 13.12.2022: *“D: per quanto del tutto irrilevante ai fini della decisione e irrituale la produzione svolta da un soggetto – cioè la Questura di Lecco – che non è parte di questo giudizio, tuttavia, devo dare atto che la Cancelleria ha inserito nel fascicolo una nota della Questura di Lecco del 9 agosto 2019. Riguarderebbe una denuncia per rapina nei suoi confronti, ne sa nulla?”*

*R: io sono stato assolto e mi hanno restituito i soldi che la signora tunisina ha rubato a me e non io a lei”).*

Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene, dunque, che, considerata la vulnerabilità del ricorrente (originata dal suo vissuto di ex bambino talibè nel Paese di origine, dalle violenze nel Paese di transito ovvero nelle prigioni libiche, nonché dalla condizione di soggetto gravemente sfruttato nel settore agricolo in Puglia) e la sua integrazione socio-lavorativa e abitativa conseguita nell'anno 2023 a seguito di un lodevole sforzo di affrancamento dalla condizione di schiavitù lavorativa a cui era costretto a sottoporli, il suo allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e del diritto ad una vita dignitosa.

Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., al ricorrente va riconosciuto il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.Lgs 25 del 2008.

### **§ Sulle spese.**

Considerato che l'accoglimento della domanda si fonda su di una legge D.L. 130/2020, approvato poco prima della decisione impugnata in questa sede, in un contesto giurisprudenziale in evoluzione, e che solo in sede giudiziale è stata prodotta tutta la documentazione a supporto della fondatezza del ricorso, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano così provvede:

- in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a \_\_\_\_\_, nato il 01.12.1989, a \_\_\_\_\_ (Senegal), \_\_\_\_\_, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale di cui all'art. 19.1.1 del T.U.I. e 32, terzo comma, del D.Lgs. 25 del 2008;
- compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.06.2023.

Il Giudice estensore

*Dott.ssa Elena Masetti Zannini*

Il Presidente

*Dott. Pietro Caccialanza*